

**RISCONTRO ENEL**  
**ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA DELIBERA 374/2022/R/gas**  
**26 AGOSTO 2022**

**“Modifiche urgenti al TIVG: nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dall’1 ottobre 2022”**

Enel accoglie con favore gli interventi introdotti con la delibera 374/2022/R/gas volti a ridurre i costi e i rischi per i venditori legati all’approvvigionamento, attraverso la riduzione del differenziale tra costo di acquisto e il prezzo applicato ai clienti, consentendo anche un contenimento dei prezzi di vendita a tutela dei clienti stessi.

Di seguito riportiamo delle osservazioni puntuali su alcuni aspetti specifici, come previsto al punto 5 del provvedimento, che riteniamo possano migliorare ed efficientare l’operatività dell’intervento. Cogliamo l’occasione per inserire anche un’osservazione sul provvedimento 372/2022/R/gas.

- **Tempistiche di aggiornamento della componente Cmem e tempistiche di fatturazione**

Concordiamo con la necessità di prevedere una fase di avvio che, consentendo di fatturare al prezzo corretto attraverso i ricalcoli, dà ai traders il tempo necessario per adeguare i propri processi di fatturazione alle logiche di aggiornamento ex post. Nella bolletta contenente i ricalcoli verrebbe data chiara e trasparente evidenza, secondo le disposizioni già previste in tema di ricalcolo dalla regolazione vigente.

- **Informativa ai clienti finali in caso di ricalcoli**

Per quanto esposto al punto precedente, quindi, riteniamo che l’obiettivo informativo verso il cliente (di cui al punto 2 della delibera) dovrebbe ritenersi assolto attraverso le informazioni inserite in bolletta, senza prevedere ulteriori comunicazioni.

- **Modalità di aggiornamento della PLACET**

Si propone di prevedere anche per le offerte PLACET un corrispettivo definito in base alle quotazioni PSV in alternativa al TTF. Tale soluzione avrebbe per i traders un impatto economico positivo e gli consentirebbe di uniformare il proprio portafoglio.

- **Reclami**

Dal momento che la modifica delle condizioni economiche esula dalla sfera di influenza del venditore, proponiamo che eventuali comunicazioni da parte del cliente possano essere classificate come richieste di informazioni ed essere riscontrate con risposte di carattere generale che rimandano al supporto informativo fornito dal servizio telefonico dello Sportello del consumatore (al pari di quelle relative a Cmor e canone Rai).

- **Impatti su regimi essenzialità con reintegro costi e su disciplina contratti alternativi all'essenzialità**

Segnaliamo, come anticipato in premessa, che le modifiche definite con la delibera 374/2022 (con particolare riferimento alle modifiche apportate all'articolo 6 del TIVG) comportano degli impatti anche per i regimi di essenzialità con reintegro costi e sulla disciplina dei contratti alternativi all'essenzialità.

Entrambi tali discipline, infatti, per il calcolo dello strike price (contratto alternativo) e del CVR (reintegro) fanno riferimento alla CMEM di cui all'art.6 del TIVG. In base alla modifica apportata con la delibera 374, la nuova componente CMEM non sarà più definita ex-ante: ciò comporta che le unità sottoposte a tali regimi di essenzialità non avranno più dei riferimenti noti ex-ante per effettuare le offerte sui mercati. Tale problematica si porrà già a partire dall'1/10/2022, data di applicazione di quanto previsto dalla delibera 374.

D'altra parte, da diverso tempo si evidenzia l'inidoneità dell'approccio attuale per il calcolo del costo materia prima gas (basato su aggiornamento trimestrale della CMEM) rispetto alle dinamiche di prezzo gas attuali, caratterizzate da forte volatilità. A ciò si aggiunge che l'aggiornamento trimestrale comporta delle rilevanti differenze tra gli strike/CVR applicati alle unità essenziali rispetto agli strike price del Capacity Market, aggiornati invece con dinamica giornaliera (ex delibera 83/2022).

Per risolvere le suddette problematiche, proponiamo quindi che per il calcolo della componente materia prima gas utilizzata per gli strike price dei contratti e per i CVR dei regimi di reintegro, a partire dal 1/10/2022 si adotti un nuovo approccio basato sui seguenti principi:

- Aggiornamento con dinamica giornaliera, indicizzata all'andamento dei mercati spot
- Determinazione in anticipo rispetto alla gate closure di MGP;
- In conseguenza al punto precedente, univocità del riferimento di costo per tutti gli operatori titolari di risorse essenziali

In particolare, riservandoci di inviare eventuali ulteriori osservazioni entro i primi di settembre, proponiamo che dal 1/10/2022 per il giorno D di flusso elettrico si applichi un'indicizzazione della componente gas basata sul prodotto forward day-ahead del giorno lavorativo precedente il giorno D-1, rilevate da ICIS-Heren presso l'hub PSV: tale valore, sarebbe infatti disponibile già il giorno D-1 ed in anticipo rispetto alla gate closure del MGP per il giorno di flusso D. Nel caso in cui il giorno D ricade in un weekend, si può fare riferimento al forward day-ahead del venerdì precedente. Infine, se il giorno di flusso "D" è un giorno festivo (esclusa domenica), si può utilizzare il più recente prodotto day-ahead disponibile.

Questa soluzione (di seguito definita "*proposta principale*") permetterebbe di utilizzare come riferimento un indice di mercato certo e rappresentativo degli effettivi costi di approvvigionamento di un impianto termoelettrico.

In subordine, nel caso in cui l'Autorità ritenesse preferibile non modificare i riferimenti di costo per i regimi di essenzialità validi per il 2022, poiché basati su contratti già stipulati, la suddetta proposta principale potrebbe essere implementata a partire dal 2023, con riferimento alle discipline di essenzialità che saranno applicate il prossimo anno.

In tale scenario, sarebbe necessaria una soluzione temporanea che copra il periodo ottobre-dicembre 2022, durante il quale le unità essenziali avranno la necessità di un riferimento di prezzo chiaro e noto ex-ante.

A tal fine, fermo restando la preferenza dell'applicazione della proposta principale già dal 1/10/2022, per il periodo ottobre-dicembre 2022, per il costo materia prima gas dei regimi di essenzialità si potrebbe continuare ad utilizzare la metodologia di calcolo attualmente valida per la CMEM, tramite

la definizione di una sorta di *CMEM\** temporanea, valida fino alla fine del 2022. Dal 2023 si potrebbe invece passare alla proposta principale riportata al paragrafo precedente.

- **Implementazione della componente Psui**

Come anticipato, cogliamo l'occasione per rappresentare un'osservazione anche in merito alle disposizioni introdotte dal provvedimento 372/2022, in particolare sui tempi di applicazione della nuova componente Psui. L'implementazione sui sistemi di fatturazione di una nuova componente richiede una tempistica minima di 6 mesi, pertanto, riusciremo ad applicarla ai clienti attivati nel servizio non prima di gennaio 2023. Per il recupero delle competenze dovute da ottobre 2022 verrà previsto un conguaglio.